

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1619

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GALLO, DAVIDE AIELLO, ASCARI, AZZOLINA, CATALDI, COSTANZO, DE GIROLAMO, DEIANA, DEL MONACO, IANARO, IOVINO, MAMMÌ, MARZANA, MELICCHIO, NAPPI, NESCI, PARENTELA, PENNA, ROMANIELLO, SCERRA, SEGNERI, SERRITELLA, SIRAGUSA, ELISA TRIPODI, VILLANI, VIZZINI

Modifiche alla legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti la disciplina e il funzionamento delle istituzioni scolastiche paritarie, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in materia di ammissione dei candidati privatisti agli esami di idoneità e di maturità

Presentata il 21 febbraio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, ha inteso dare attuazione alla Costituzione disciplinando la parità scolastica nell'ambito di un sistema nazionale di istruzione pubblico-privato.

Ai sensi della legge citata, le scuole private sono, a domanda, riconosciute come scuole paritarie e abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in presenza di determinati requisiti. Con la citata legge n. 62 del 2000 le scuole private sono quindi entrate a far parte, a tutti gli effetti,

del sistema di istruzione nazionale e si è cominciato a distinguere tra scuola pubblica statale e scuola pubblica non statale.

Tuttavia, è necessario fare delle considerazioni che evidenziano alcune anomalie della scuola privata, paritaria o non paritaria, che generano conseguenze negative nel sistema dell'istruzione nazionale.

Chi verifica il rispetto delle regole? La legge prevede provvedimenti di sospensione o di revoca del riconoscimento da parte del direttore generale competente ed è affidato agli uffici scolastici regionali o al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ri-

cerca il compito di vigilare, anche tramite ispezioni, sulla permanenza dei requisiti previsti per il riconoscimento.

Ma il servizio ispettivo dello Stato, in realtà, è ridotto al minimo e quindi i controlli sono spesso puramente formali e riguardano la regolarità degli atti amministrativi.

Inevitabilmente la carenza di strutture valutative efficaci e rigorose lascia zone d'ombra e criticità, con inevitabili ripercussioni negative nel nostro sistema educativo, pubblico e privato.

Alla problematica della concreta difficoltà di verificare l'effettiva sussistenza dei criteri minimi che consentono la concessione e il mantenimento della parità alla scuola privata, è strettamente correlato l'altro e ben noto problema di molti istituti paritari, che non retribuiscono adeguatamente i docenti di cui si avvalgono; pertanto il problema del lavoro sommerso non è affatto trascurabile e tutto ciò è aggravato da norme che consentono trattamenti di favore alle scuole paritarie.

Questa situazione, insieme a una legislazione dalle maglie molto larghe, provoca vere e proprie aberrazioni che devono essere necessariamente sanate.

È doveroso, quindi, rivolgere l'attenzione verso l'ormai ben noto problema dei cosiddetti « diplomifici »: vere e proprie aziende senza scrupoli che realizzano enormi profitti sfruttando il lavoro di giovani neolaureati per coprire il ruolo di docenza e che svendono titoli di studio ai quali non corrisponde una reale preparazione dello studente che consegue tale titolo. Questo fenomeno, come ogni anno si apprende dai quotidiani nazionali, è sempre più diffuso: istituti privati idonei, secondo le regole vigenti, a rilasciare titoli di studio equivalenti a quelli rilasciati dalla scuola statale accolgono studenti provenienti da ogni parte d'Italia per sostenere le prove degli esami di maturità come candidati privatisti. Il pagamento dell'iscrizione all'esame per ottenere il diploma e avere l'attestazione di frequenza oscilla da 6.000 a 8.000 euro. La connivenza da parte di ispettori degli uffici scolastici regionali, che non garantiscono un reale controllo, è di-

mostrata dagli arresti avvenuti in alcune regioni italiane che mostrano anche l'esistenza di una complicità diffusa rispetto a questo grave fenomeno. Inoltre nelle scuole secondarie di secondo grado paritarie il numero degli iscritti tende ad aumentare negli ultimi anni di corso, dando vita a classi collaterali aggiuntive nel quarto e nel quinto anno, secondo uno schema che si potrebbe rappresentare graficamente come una piramide rovesciata. Ciò rappresenta la prova indiretta che alcune scuole private vivono in funzione del solo esame finale per il conseguimento del diploma, richiamando studenti privatisti con sconti sulle annualità di corso per poi conseguire il diploma facile.

È necessario, quindi, rivedere i requisiti per l'accreditamento della parità e i conseguenti controlli e monitoraggi per mantenerli nel tempo, introducendo, in aggiunta, il divieto di sdoppiamento delle classi degli ultimi anni. È inoltre doveroso bloccare le migrazioni di studenti privatisti che, partendo da ogni parte d'Italia, si recano verso quegli istituti che hanno creato un mercato dei diplomi e del profitto a scapito della qualità della formazione, per giunta attraverso lo sfruttamento di giovani insegnanti. Infatti la legislazione attuale permette alle scuole paritarie di avvalersi di prestazioni volontarie del personale docente, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive; a ciò si aggiunge una sempre più diffusa forma di ricatto strisciante che la maggior parte dei giovani docenti subisce quando accetta di insegnare a condizioni economiche sfavorevoli, pur di acquisire punteggi assegnati con la docenza e utilizzabili nelle varie graduatorie della scuola pubblica. È noto, inoltre, che in alcuni casi, ai docenti delle scuole paritarie che insegnano a titolo oneroso, vengono corrisposti i soli contributi previdenziali al fine di simulare il pagamento dello stipendio che, di fatto, non percepiscono.

Alla luce delle premesse è doveroso apportare dei correttivi ad alcune norme esistenti, in attesa di una necessaria riforma del quadro legislativo in materia di scuole paritarie.

A tale proposito si evidenzia che il piano straordinario di verifica delle scuole paritarie, effettuato nel triennio 2015-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha consentito di visitare un numero molto elevato di istituzioni scolastiche.

Il monitoraggio è stato effettuato alla fine degli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017 e sono già disponibili i dati relativi alle visite e agli esiti; il monitoraggio per l'anno 2018 è in corso di perfezionamento.

In riferimento ai dati ad oggi disponibili e forniti dai coordinatori regionali dei servizi ispettivi, si può rilevare che:

negli anni 2015, 2016 e 2017 sono state visitate in tutto 1.179 istituzioni scolastiche, di cui 554 istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

sono state proposti dai dirigenti tecnici incaricati 70 provvedimenti di revoca della parità, in gran parte riferiti a istituti secondari di secondo grado;

dopo la fase di interlocuzione con gli enti gestori (e la produzione della documentazione « a difesa »), sono stati emessi dai direttori degli uffici scolastici regionali 39 decreti di revoca della parità;

una parte di questi (13) è stata oggetto di impugnativa al TAR e sono in corso i contenziosi ad essi relativi.

L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica il comma 4 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000, introducendo il divieto di sdoppiamento orizzontale delle classi terminali: questa norma costituirebbe un primo ostacolo legislativo al fenomeno della proliferazione di iscrizioni alle classi terminali delle scuole paritarie, con il solo scopo di raggiungere il diploma con percorsi facilitati, limitando di fatto il fenomeno dei diplomifici. Inoltre, con la lettera *h-bis*) dello stesso comma 4 si introduce, come requisito necessario per il riconoscimento della parità scolastica, l'obbligo di presentare la documentazione che attesti i pagamenti degli stipendi dei docenti; questa norma viene inserita per contrastare lo sfruttamento dei docenti nelle

scuole paritarie, che talvolta prestano il proprio lavoro a titolo gratuito o con stipendi al limite dell'illecito pur di beneficiare dei punteggi maturati con l'attività di insegnamento.

Con l'articolo 2, mediante l'introduzione dei commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, sono definite le regole per il mantenimento della parità degli istituti privati ed è stabilito l'obbligo di verifiche, da parte degli uffici scolastici regionali.

I commi 4-ter e 4-quater determinano i criteri per il mantenimento della parità.

Il comma 4-quinquies introduce l'obbligo dell'accertamento periodico della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità delle scuole non statali. Gli accertamenti saranno programmati attraverso un piano annuale regionale di verifica dei requisiti (PARV) predisposto dagli uffici scolastici regionali competenti. Le verifiche saranno disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore a un anno. La mancata predisposizione e applicazione del PARV comporteranno il divieto di corresponsione delle indennità aggiuntive sulla retribuzione del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale competente.

Il comma 4-sexies dispone, nel caso in cui la verifica degli uffici scolastici competenti evidenzia una mancanza dei requisiti necessari, la revoca della parità per un periodo di cinque anni.

L'articolo 3 elimina la possibilità di impiegare personale scolastico gratuitamente nelle scuole; attualmente è, invece, possibile utilizzare nelle scuole paritarie una quota di docenti pari al 25 per cento del totale, che svolgono la propria attività lavorativa a titolo gratuito.

Contestualmente si stabilisce che:

per tutto il personale docente impiegato nelle scuole paritarie deve essere garantito un regolare contratto di docenza;

la retribuzione e tutti gli oneri connessi devono essere garantiti e il versamento degli emolumenti deve essere tracciabile.

L'articolo 4 intende limitare il fenomeno della concentrazione delle iscrizioni per sostenere gli esami di maturità presso alcuni istituti paritari. Si parte da un dato: in alcune province operano scuole paritarie che registrano un *boom* di iscrizioni di candidati privatisti all'esame di maturità, spesso provenienti da ogni regione.

Per queste ragioni accade che gli istituti che facilitano il conseguimento del diploma di maturità registrino un alto numero di iscritti e, conseguentemente, di profitti. Con

questa disposizione si vuole limitare la possibilità di sostenere l'esame di maturità fuori dalla provincia di residenza del candidato, fatta eccezione per pochi casi, particolari ed eccezionali, legati a specifici indirizzi di studio non presenti nella provincia stessa; inoltre si inserisce un ulteriore filtro, sempre per limitare il fenomeno dei diplomifici, limitando al 20 per cento degli alunni iscritti a una classe terminale la quota di candidati privatisti che l'istituzione scolastica può accogliere.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado è in ogni caso vietata la costituzione di classi terminali collaterali »;

b) dopo la lettera h) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *h-bis*) l'attestazione della quietanza del pagamento degli stipendi dei contratti individuali di lavoro del personale docente e dirigente ».

Art. 2.

1. Dopo il comma 4-*bis* dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono inseriti i seguenti:

« 4-*ter*. Per il mantenimento della parità, il gestore o il rappresentante legale dell'istituto o della scuola deve dichiarare, alla conclusione di ogni anno scolastico e comunque entro il 31 luglio, al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti previsti dal comma 4 a cui devono essere allegate le attestazioni relative a:

a) i dati concernenti i coordinatori delle attività educative e didattiche e i docenti;

b) il numero delle sezioni, delle classi, degli alunni frequentanti, dei titoli di studio rilasciati divisi per tipologia e dei titoli di studio rilasciati a candidati privatisti;

c) la composizione degli organi collegiali;

d) la delibera dei competenti organi collegiali di approvazione del piano trien-

nale dell'offerta formativa, che deve essere conservata agli atti della scuola;

e) le quietanze del pagamento degli stipendi dei contratti individuali di lavoro del personale docente e dirigente.

4-quater. In caso di mancata presentazione della dichiarazione e degli allegati delle attestazioni di cui al comma *4-ter*, l'ufficio scolastico regionale revoca il riconoscimento della parità a partire dall'anno scolastico immediatamente successivo.

4-quinquies. Gli uffici scolastici regionali competenti effettuano, presso tutte le scuole paritarie dell'infanzia e dell'istruzione primaria e secondaria, verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. Le verifiche sono disposte presso ciascuna scuola paritaria con periodicità non superiore a un anno, sulla base di un apposito piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Ogni ufficio scolastico regionale predisponde, entro il 30 settembre di ogni anno, il piano annuale regionale di verifica dei requisiti. Il piano è il documento in cui sono programmati i tempi e indicate le modalità delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità. In caso di mancata predisposizione del piano annuale regionale di verifica dei requisiti entro il termine di cui al terzo periodo, al dirigente generale preposto all'ufficio scolastico regionale non è corrisposta alcuna indennità aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, a partire dall'anno retributivo di riferimento e per i due anni successivi. Ferma restando la periodicità non superiore a un anno, le verifiche sono effettuate ogni volta che l'ufficio scolastico regionale competente le ritenga opportune o necessarie anche a seguito di segnalazioni.

4-sexies. Nel caso in cui l'ufficio scolastico regionale accerti l'assenza anche di uno solo dei requisiti dichiarati di cui al comma 4 o riscontri la non veridicità delle attestazioni di cui al comma *4-ter*, la parità è revocata a partire dall'anno scolastico successivo per un periodo complessivo di cinque anni ».

Art. 3.

1. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è sostituito dal seguente: « Al personale insegnante impiegato è garantito un regolare contratto di docenza nel rispetto dei contratti collettivi nazionali vigenti, compresi la retribuzione e gli oneri connessi; il pagamento delle retribuzioni e dei compensi dovuti al personale docente avviene attraverso un sistema tracciabile ».


Art. 4.

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 3, le parole: « cinquanta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento »;

b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

« Art. 23-bis. – (*Ammissione dei candidati privatisti agli esami di idoneità*) – 1. Il candidato privatista ammesso agli esami di idoneità sostiene le relative prove presso gli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, in caso di assenza del medesimo indirizzo, nella regione e, in caso di assenza del citato indirizzo, nelle regioni immediatamente confinanti previa autorizzazione dell'ufficio scolastico regionale di appartenenza ».



18PDL0060640